

## Contro gli amministratori di srl la società affianca sempre i soci

Nell'azione posta in essere anche dal singolo socio la società è litisconsorte necessaria

/ Maurizio MEOLI

Il socio di srl che intenda esercitare azione sociale di responsabilità nei confronti di tutti gli amministratori o dell'amministratore unico deve ricordarsi di **chiamare in causa anche la società**, nell'interesse della quale agisce, e di richiedere per essa la nomina di un curatore speciale, rischiando altrimenti la nullità dell'intero procedimento. Sono queste le indicazioni che emergono dalla sentenza n. [10936](#), depositata il 26 maggio 2016 dalla Cassazione.

In particolare, nell'ipotesi in cui sia esercitata l'azione di responsabilità, ex [art. 2476](#) c.c., deve essere integrato il contraddittorio nei confronti della società, quale **litisconsorte necessario** (in tal senso si esprimono anche dottrina e giurisprudenza assolutamente prevalenti). Ciò non in ragione della interpretazione analogica dell'[art. 2393-bis](#) c.c. – che in tema di azione sociale di responsabilità esercitata dai soci di spa espressamente richiede la chiamata in giudizio della società (comma terzo) – bensì per la sostituzione processuale (di cui all'[art. 81](#) c.p.c.) insita nell'esercizio di un'azione di responsabilità la cui legittimazione spetta innanzitutto alla stessa società danneggiata. È vero, infatti, che l'art. 2476 c.c., non reca indicazioni né con riguardo all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori **esercitata dalla società** (disciplinandosi solo quella esercitata da singoli soci), né, tanto meno, con riguardo al relativo **procedimento autorizzativo** (e neppure si ritrova la disciplina dell'azione dei creditori). Per coerenza sistematica, tuttavia, l'omissione non può considerarsi elemento rivelatore di una diversità di struttura tra le due azioni parallele.

Il legislatore ha introdotto, con l'art. 2476 c.c., la legittimazione del singolo socio della srl a proporre azione di responsabilità contro gli amministratori (o i liquidatori ex [art. 2489](#) comma 2 c.c.), valorizzandone il ruolo di iniziativa; con contestuale previsione dell'istanza cautelare di revoca in caso di gravi irregolarità nella gestione della società (art. 2476 comma 3 c.c.). Il singolo socio, a prescindere dall'entità della propria partecipazione al capitale sociale (in ciò diversamente dall'[art. 2393-bis](#) c.c., che richiede una partecipazione minima), gode di una **legittimazione straordinaria**, nell'interesse della società, riconducibile alla nozione di "sostituzione processuale", ex art. 81 c.p.c., non necessariamente di natura surrogatoria, quantunque la sua azione supplisca, nella normalità dei casi, all'inerzia dell'assemblea.

Di conseguenza, risulta **necessaria** la **partecipazione della società** al giudizio, quale titolare del credito risarcitorio. D'altra parte, tale soluzione è desumibile anche

da alcuni passaggi dello stesso art. 2476 c.c. Innanzitutto, al primo comma si afferma che "gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società ...", nel cui patrimonio confluirebbe la somma liquidata all'esito positivo del giudizio; appare, quindi, giustificata una sua presenza attiva (peraltro, la società potrebbe anche assumere posizioni contrapposte rispetto a quelle del socio che invoca la responsabilità degli amministratori, qualora non ne ravvisi i presupposti).

Rilevano, poi, anche il comma 4, ai sensi del quale, "in caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, **rimborsa agli attori le spese** del giudizio", che rende palese come l'esercizio dell'azione da parte del socio avvenga nel suo interesse, ed il comma 5, secondo il quale "l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società", lasciando desumere che la società può incidere direttamente sull'azione del socio, influenzando sul suo diritto ad agire.

Ed allora, il fatto che il legislatore della riforma del diritto societario (DLgs. [6/2003](#)) abbia ommesso di fare esplicito riferimento alla **chiamata in giudizio** della società non può intendersi come esclusione del litisconsorzio necessario. D'altra parte, tale litisconsorzio è già stato riconosciuto nell'ipotesi, concettualmente affine, di azione promossa dal socio di una società di capitali per la revoca, per giusta causa, del liquidatore, cui pure il socio è direttamente legittimato (così Cass. n. [1623/2015](#)).

Nel caso in esame, inoltre, occorre considerare anche il profilo del **conflitto di interessi**, dal momento che la società, litisconsorte necessaria, potrebbe ritrovarsi ad essere rappresentata in giudizio dal soggetto (ad esempio, l'unico amministratore o liquidatore) contro il quale si agisce nell'interesse della società stessa. A tale situazione è necessario porre rimedio nel rispetto dell'[art. 78](#) comma 2 c.p.c., che richiede la nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto d'interessi col rappresentante. E rispetto a tale disposto normativo è stato precisato come il conflitto di interessi rilevante sia anche quello solo potenziale, non essendo necessaria l'evidente ricorrenza di sintomi indicativi di esso (cfr. Cass. n. [16553/2010](#)).

Tale nomina è di particolare importanza anche perché, in caso di omissione, ci si trova di fronte ad un vizio insanabile che comporta la **nullità dell'intero procedimento**, per violazione del diritto di difesa, rilevabile in qualsiasi stato e grado di giudizio (cfr. Cass. n. [8803/2003](#)).